

Marchi e brevetti italiani equiparati ai titoli europei - A. Galimberti - Il Sole24 Ore - 20-08-10

Marchi e brevetti diventano più europei, sarà più facile registrarli ma soprattutto difenderli e non violarli (in buona fede, almeno); diventa più semplice anche brevettare i trattamenti chirurgici e terapeutici e le invenzioni biotecnologiche - opzioni comunque già consentite dal 2006 - mentre resta l'anomalia delle invenzioni universitarie, che rimangono patrimonio del ricercatore e non invece dell'ateneo.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 192 del 18 agosto, il decreto legislativo 131/2010 che aggiorna il codice della proprietà industriale è in procinto di entrare ufficialmente in vigore (dal 2 settembre). Si tratta di un provvedimento omnibus che riporta nella sede naturale (cioè il codice del 2005) una serie di norme entrate in vigore nel frattempo - soprattutto il Dl 3/2006, abrogato contestualmente - con vari problemi di coordinamento sia interno sia europeo. Il decreto appena pubblicato, allo stesso tempo, disinnescerà per l'Italia contenziosi già in corso e in dirittura d'arrivo alla Corte di giustizia.

Per agevolare la competitività del mondo produttivo, obiettivo primario del governo, le modifiche toccano soprattutto le procedure di registrazione per la validità dei brevetti e la tutela amministrativa e processuale. Le misure d'urgenza contro i contraffattori dei diritti di proprietà industriale saranno più facilmente accessibili, con l'unificazione del giudice della tutela (dal procedimento di descrizione, che tra l'altro diventa un vero e proprio contraddittorio, a quello di sequestro fino all'inibitoria) con l'obiettivo dichiarato di efficienza e rapidità della tutela, ma anche con un'apertura alla "parità delle armi" tra chi accusa e chi si difende.

E per chi produce beni o servizi potenzialmente a rischio di violazione di un brevetto altrui, la legge consente ora l'azione di accertamento negativo anche in via d'urgenza: un elemento di chiarezza che potrà alleggerire le cancellerie di molti tribunali civili e favorire la libertà di iniziativa economica.

Il nuovo Codice equipara poi nei fatti il brevetto italiano e quello europeo (Epc 2000), riducendo tempi e procedure per le aziende, semplifica le procedure per la tutela dei segreti militari e crea piste privilegiate nel contenzioso amministrativo per i mandatarî di marchi e brevetti.

Quanto alle biotecnologie, le novità sono marginali.

Il decreto legislativo porta dentro il Codice della proprietà industriale le norme già in vigore nel decreto legge 3/2006, che consentono la brevettabilità nei limiti già noti (esclusi, per esempio, il corpo umano e le invenzioni il cui sfruttamento è contrario alla dignità umana, la semplice sequenza del Dna, le varietà vegetali e le razze animali, le varietà vegetali geneticamente modificate) intervenendo solo sulla semplificazione delle procedure - in particolare cancellando l'obbligo di dichiarare la «legittima acquisizione» del materiale da brevettare, armonizzandole così all'Europa.

Anche per i trattamenti chirurgici e terapeutici la disciplina non cambia: resta il divieto, mentre si può continuare come oggi a brevettare il «secondo uso», cioè le modalità applicative e/o le tecniche di una terapia. Anche qui sono state «ritoccate» le parti burocratiche, rese più semplici.

È stata invece una scelta politica del Governo quella di disattendere la delega parlamentare, nella parte in cui imponeva di restituire alle università e alle altre istituzioni pubbliche di ricerca la titolarità delle invenzioni realizzate dai loro ricercatori, che era stata tolta nel 2001 (si veda anche l'articolo nella pagina); è però almeno rimasta la regola, introdotta nel 2005, che consente alle università di disporre di queste invenzioni in caso di ricerche finanziate da terzi, per non scoraggiare le sinergie tra pubblico e privato, particolarmente importanti in questo campo. La scelta dell'esecutivo è stata criticata anche all'interno della stessa commissione parlamentare che ha redatto il testo, perché potrebbe presentare profili di incostituzionalità, sia per aver disatteso la delega legislativa, sia per il trattamento privilegiato rispetto al resto del mondo dei lavoratori dipendenti, che come noto non possono vantare diritti sulle proprie invenzioni. Ma proprio in questo ambito di lavoro dipendente privato, rischia di sollevare polemiche la scelta - peraltro costituzionalmente orientata - di equiparare brevettazione e sfruttamento dell'invenzione in regime di segreto ai fini del riconoscimento del diritto all'«equo premio» al dipendente-inventore.